



COMUNE DI CASOLI
(Provincia di Chieti)

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
CONCESSIONE DI BENEFICI ALLE
NUOVE ATTIVITÀ CHE SI INSEDIANO
NEL CENTRO STORICO DEL
COMUNE DI CASOLI**

Approvato con
delibera del
Consiglio Comunale
n. 7 del 17.02.2022

INDICE

Articolo 1 – Finalità.....	3
Articolo 2 – Beneficiari	3
Articolo 3 – Requisiti per l'ammissibilità.....	3
Articolo 4 – Iniziative ammissibili e settori di intervento	4
Articolo 5 – Obblighi del beneficiario	4
Articolo 6 – Rinvio a normativa e regolamenti di settore	4
Articolo 7 – Agevolazioni concedibili.....	4
Articolo 8 – Concessione delle agevolazioni.....	5
Articolo 9 – Cumulabilità con altre agevolazioni	5
Articolo 10 – Procedura per il riconoscimento delle agevolazioni	5
Articolo 11 – Revoche.....	5
Articolo 12 – Norma finanziaria.....	5
Articolo 13 – Entrata in vigore	6

Articolo 1 – Finalità

1. Il Comune di Casoli, al fine di incentivare la creazione di nuove attività, nonché la rivitalizzazione del centro storico cittadino, con il presente Regolamento intende disciplinare la concessione di agevolazioni tributarie a soggetti che intendano realizzare attività imprenditoriali di specifica tipologia con sede operativa nel centro storico del Comune di Casoli, intendendo per esso l'area urbanisticamente perimetrata e classificata come "Zona A Centro Storico e Recupero" approvato con deliberazione del Commissario ad Acta n. 1 del 20 aprile 2016.

Articolo 2 – Beneficiari

1. Sono sostenute con le agevolazioni tributarie previste dal presente regolamento le imprese di nuova costituzione, intese come quelle che aprono una nuova sede operativa nel perimetro del centro storico comunale in data successiva all'approvazione del presente Regolamento. Le stesse debbono avere la sede operativa nel perimetro del centro storico del Comune di Casoli classificato come indicato all'art.1.
2. Le imprese devono essere costituite con una delle seguenti tipologie giuridiche:
 - SS – società semplice;
 - SNC – società in nome collettivo;
 - SAS – società in accomandita semplice;
 - SRLS – società a responsabilità limitata semplificata;
 - SRL – società a responsabilità limitata;
 - SPA – società per azioni;
 - SAPA- società in accomandita per azioni;
 - Società Cooperative;
 - ONLUS e associazioni di volontariato e sportive;
 - Ditte individuali (anche singoli imprenditori a carattere professionale).

Articolo 3 – Requisiti per l'ammissibilità

1. Possono presentare domanda di agevolazione i titolari o rappresentanti legali delle imprese come individuate agli articoli 1 e 2 esistenti che, alla data di presentazione della domanda, hanno avviato o intendano avviare una attività nel centro storico. Essi devono:
 - a) essere regolarmente iscritti al Registro delle Imprese;
 - b) trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta amministrativa o volontaria;
 - c) non trovarsi in una delle condizioni di "difficoltà" previste dalla Comunicazione della Commissione Europea 2004/C 244/02 in materia di Ordinamenti Comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà.
2. Sono esclusi dalle agevolazioni:
 - a) coloro i quali, sia a titolo personale che in qualità di titolari o amministratori di società o imprese in genere, hanno contenziosi di qualsiasi genere con il Comune di Casoli e coloro i quali risultano essere stati messi in mora dal Comune stesso per tributi o entrate patrimoniali;
 - b) i soggetti non in regola con l'assolvimento degli obblighi legislativi e contrattuali nei confronti di INPS, INAIL, Cassa Edile e/o altri enti previdenziali e/o assicurativi, secondo quanto attestabile nel documento unico di regolarità contributiva (DURC).

Articolo 4 – Iniziative ammissibili e settori di intervento

1. Ai fini della concessione dei benefici sono ammissibili le iniziative finalizzate alla creazione di nuove attività imprenditoriali nei seguenti settori:
 - c) Artigianato in genere;
 - d) Turismo con servizi annessi;
 - e) Fornitura di servizi destinati alla tutela ambientale, alla fruizione di beni culturali ed artistici, al tempo libero ed allo sport;
 - f) Fornitura di servizi in genere;
 - g) Commercio al dettaglio;
 - h) Attività rientranti nel campo della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (ristoranti, pizzerie, pub e birrerie, bar, gelaterie, pasticcerie, ecc.).

Articolo 5 – Obblighi del beneficiario

1. Tutti i requisiti di cui all'articolo 3 devono essere posseduti per l'intero periodo di erogazione delle agevolazioni.
2. Coloro i quali beneficeranno delle agevolazioni avranno l'obbligo di tenere in esercizio l'attività imprenditoriale nei locali ubicati nella zona di cui all'articolo 1 del presente regolamento, con divieto di trasferire o cedere a qualsiasi titolo l'azienda, per almeno 3 anni a decorrere dalla data di concessione delle agevolazioni, pena la revoca e restituzione all'Ente Comunale dell'intera somma dovuta per i tributi esentati.
3. Non incorre nella revoca delle agevolazioni il soggetto che nel suddetto periodo trasferisce l'esercizio in altri locali all'interno del centro storico, così come definito dall'articolo 1 del presente Regolamento o che cessa l'attività per cause di forza maggiore quali: incendio, decesso senza prosecuzione dell'attività da parte degli eredi, sopravvenuta inidoneità assoluta a qualsiasi impiego e mansione certificata dalla struttura sanitaria competente, situazione di deficitarietà gestionale e – di conseguenza – perdita economica e finanziaria certificata o certificabile.
4. Coloro i quali beneficeranno delle agevolazioni non potranno installare nel proprio esercizio apparecchiature "VLT", slot machines o altri strumenti per il gioco d'azzardo, pena la revoca e la restituzione dell'intera somma dovuta per i tributi esentati.

Articolo 6 – Rinvio a normativa e regolamenti di settore

1. Le attività imprenditoriali oggetto del presente Regolamento dovranno essere svolte nel totale rispetto della normativa di settore e dei Regolamenti comunali.

Articolo 7 – Agevolazioni concedibili

1. Sono concesse le seguenti agevolazioni rispetto ai tributi comunali dovuti per la sede operativa nella quale si svolge l'attività per un periodo di tempo pari ai primi 3 (tre) anni di esercizio della stessa:
 - esenzione dal tributo dovuto per il servizio rifiuti (TARI);
 - esenzione dall'Imposta Municipale Propria (IMU) per la quota di competenza del Comune, esclusivamente nel caso in cui l'immobile sia di proprietà del titolare o della società che vi esercita l'attività;
 - esenzione dal Canone Unico Patrimoniale (CUP) di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile;

2. I benefici derivanti dal presente regolamento per ogni singolo contribuente non possono in ogni caso superare un tetto massimo di 1.000,00 (mille/00) euro annui.
3. Le agevolazioni decorrono dalla data dell'entrata in vigore del presente regolamento e comunque da quella successiva all'effettivo inizio della nuova attività insediata nel centro storico, desumibile dal certificato di iscrizione alla Camera di Commercio di riferimento o da certificato equivalente per ciò che concerne Associazioni ed Onlus.
4. Le misure delle agevolazioni previste sono concesse fino all'ammontare stabilito negli stanziamenti di bilancio annualmente iscritti nel bilancio di previsione. Qualora fosse raggiunto il limite di spesa previsto è facoltà dell'ente stanziare ulteriori risorse.

Articolo 8 – Concessione delle agevolazioni

1. Il Comune provvederà alla concessione delle agevolazioni per gli importi ammessi nei limiti di bilancio di cui all'articolo 12 e verrà data adeguata pubblicità dell'elenco dei beneficiari attraverso gli strumenti preposti.

Articolo 9 – Cumulabilità con altre agevolazioni

1. Le agevolazioni descritte al precedente articolo 7 sono cumulabili con altre agevolazioni disposte da leggi nazionali, regionali, comunitarie o concesse da Enti o istituzioni.

Articolo 10 – Procedura per il riconoscimento delle agevolazioni

1. L'applicazione delle agevolazioni deve essere richiesta dagli interessati con apposita istanza indirizzata al Comune di Casoli, utilizzando l'apposita modulistica predisposta da questo Ente e pubblicata sul sito web istituzionale. L'istanza deve essere presentata al Protocollo del Comune o inoltrata attraverso il servizio postale o via Posta Elettronica Certificata (PEC), entro sei mesi dal verificarsi delle condizioni che danno diritto alle agevolazioni stesse.
2. Le domande saranno esaminate dagli uffici secondo l'ordine cronologico di presentazione.
3. L'Ufficio Tributi sottopone l'istanza ad istruttoria tecnica anche con il supporto di altri uffici comunali e verifica la regolarità della richiesta.
4. Accertati i requisiti che danno diritto alle agevolazioni, l'Ufficio Tributi, procederà al riconoscimento delle agevolazioni, previo riscontro da parte dell'Ufficio Commercio in ordine alla regolare procedura di avvio e mantenimento dell'attività intrapresa nel corso dei tre anni previsti.

Articolo 11 – Revoche

1. Il Comune di Casoli procede alla revoca delle agevolazioni, autonomamente, qualora venga riscontrato il venir meno delle condizioni previste dal presente regolamento per la concessione delle agevolazioni medesime.
2. La revoca avviene con effetto immediato, attivando contestualmente anche il recupero di eventuali benefici concessi e delle spese consequenziali.
3. La variazione dell'attività da parte del beneficiario, prima del compimento del periodo di tre anni, può essere consentita solo nei settori individuati all'articolo 4.

Articolo 12 – Norma finanziaria

1. La specifica previsione di spesa per la concessione delle agevolazioni di cui al presente Regolamento è contenuta negli atti di programmazione finanziaria del Comune o loro variazioni.

Articolo 13 – Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto dalla data di entrata in vigore dello stesso.
2. Devono intendersi automaticamente integrate le disposizioni presenti nei regolamenti comunali relativi ai singoli tributi.
3. Devono, altresì, intendersi abrogate le disposizioni presenti nei regolamenti comunali vigenti alla data di approvazione del presente Regolamento, qualora risultino con quest'ultimo incompatibili.